



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 131/09/11 DEL 5-8-2009

Oggetto: Enti sottoposti a vigilanza della Regione Siciliana- Bilanci e conti consuntivi.

***Mancato rinnovo del collegio dei revisori- conseguenze.***

Il mancato rinnovo dei revisori non può costituire causa di una paralisi amministrativa degli enti ai fini dell'approvazione dei relativi bilanci.

In tale circostanza l'ente potrà inoltrare gli atti contabili al collegio dei revisori, ancorchè non costituito, per procedere alla loro approvazione, in assenza del parere, una volta decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 17, comma 3, della l.r. n. 10/1991.

L'organo di revisione, una volta ricostituito, ben potrà e dovrà esercitare le proprie funzioni anche sugli atti ed attività pregresse, per le quali agli organi di amministrazione va riferita la piena responsabilità per le determinazioni assunte.

VOCE ENTI REGIONALI

RIF. NORM. L.R. 30-4-1991, N. 10, ART. 17, comma 3

